



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot.n° 3005

li, 24 ottobre 2006

Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo del Dipartimento A.P. e
Presidente Commissione Paritetica di Garanzia
ROMA

OGGETTO: Richiesta attivazione commissione di cui all'art. 29 DPR 164/2002 -

- **Preso atto** di quanto comunicato con nota n° 0339282 del 24.10.06 con la quale la S.V. ha ritenuto dover determinare, unilateralmente, l'insussistenza di presupposti per l'attivazione della commissione di cui all'oggetto richiesta da questa O.S. con nota n. 2811 del 22 agosto u.s. (in ordine all'applicazione del comma 4 comma dell'art. 16 DPR 164/02) ;

- **Considerato** che l'attivazione della Commissione stessa non è, a nostro parere, subordinata ad alcuna preventiva, quindi indebita e inutile, verifica di sussistenza di presupposti da parte dell'Amministrazione;

- **Considerato** che l' art. 6 comma 3 del D. Lgs. 129/00 individua il Ministro della Funzione Pubblica quale "arbitro" di conflitti interpretativi inerenti norme di interesse generale ;

- **Atteso** che i "conflitti interpretativi" non possono che insorgere in sede di valutazione di merito da parte della Commissione Paritetica di Garanzia (art. 29 DPR 164/02) , appare evidente che il ricorso all'arbitrato presso la Funzione Pubblica non può che essere attivato in un momento successivo al confronto di merito che codesta Amministrazione, nel caso in specie, pare voglia eludere. Ovvero una volta esauriti i ricorsi agli organi di garanzia "interni" alle singole Amministrazioni ;

- **Visto** l' art. 29 comma 2 del DPR 164/ 02, **si diffida la S.V. a convocare** senza ritardi, e ulteriori indugi, la Commissione Paritetica di Garanzia essendo, tra l'altro, già decorsi i termini previsti dalla norma contrattuale.

L'occasione è propizia per sollecitare la convocazione della Commissione per quanto già rappresentato nella nostra nota n° 2812 del 22.08.06, essendo, anche in questo caso, ampiamente decorsi i termini previsti.

In attesa di cortese e urgente riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

Prot.n.

Roma,



GDAP-0338282-2006

PU-GDAP-1e00-24/10/2006-0338282-2006

All'Organizzazione Sindacale
 U.I.L. - P.A.
 Via Emilio Lepido,46

ROMA

Oggetto: applicazione art.16 D.P.R. 164/2002.

Con riferimento alla nota n.2811 del 22 agosto scorso riguardante l'oggetto, si ritiene conforme alle previsioni contrattuali l'indicazione fornita dalla Direzione Generale del Personale con la nota n.5513 del 5 gennaio scorso.

Tanto premesso, nel far presente che non sussistono i presupposti per l'attivazione della commissione di cui all'art. 29 DPR 164/2002, si comunica che la predetta applicazione dell'art.16 comma 4, relativamente all'interpretazione della locuzione "Turni continuativi", sarà partecipata al Dipartimento per le riforme ed innovazioni nella Pubblica Amministrazione nel rispetto del D.L. 195/95.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot.n° 2811
All. 5

li, 22 agosto 2006

**Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico
R O M A**

OGGETTO: applicazione art.16 DPR 164/2002.-

Il coordinamento provinciale UIL PA Penitenziari, con la nota che si allega in copia, ha chiesto alla Direzione della casa circondariale di Busto Arsizio, un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive, a favore del personale impiegato in turni continuativi (articolati su cinque giorni la settimana) quando il turno di riposo e/o libero dal servizio coincida con un festivo infrasettimanale, così come previsto dal 4 comma dell'art. 16 citato in oggetto.

La Direzione della casa circondariale di Busto Arsizio, in data 6 ottobre 2005, ha formulato al Provveditore Regionale della Lombardia un quesito in relazione a quanto richiesto da questa O.S.

Il Provveditorato Regionale di Milano, con nota n. 38281 del 22 ottobre 2005, a riscontrato la nota predetta ritenendo di affermare che *“al personale di Polizia Penitenziaria che effettua la propria attività lavorativa con orario articolato su cinque giorni ed il cui giorno di riposo compensativo coincida con una festività infrasettimanale” non è estensibile tale diritto*. Riferendosi a quel personale che non espleta la propria attività lavorativa in posti di servizio che non richiedono la copertura ininterrotta h 24.

Al contrario, invece, al personale di Polizia Penitenziaria impiegato nel c.d. servizio a turno, tale diritto è riconosciuto.

Con nota n. 2147 del 28 novembre 2005 la scrivente segreteria nazionale, non condividendo tale interpretazione, per i motivi in essa contenuti, ha interessato della questione la Direzione Generale del Personale e della Formazione.

Con nota n. 5513 del 5/1/2006 la Direzione Generale del Personale e della Formazione, rispondeva sostenendo che al personale in questione non compete il recupero della giornata di riposo poiché il comma 4 dell'art. 16 del DPR 164/2002 si riferisce *“esclusivamente al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in turni continuativi su sei giorni settimanali”*.

Emergono, quindi, due interpretazioni diverse da parte dell'Amministrazione una del Provveditorato Regionale di Milano, il quale sostiene che il recupero della giornata di riposo compete soltanto a quel personale di Polizia Penitenziaria impiegato in turni continuativi h. 24 e l'altra, della Direzione Generale del Personale e della Formazione che, invece, sostiene compete a coloro che sono impiegati in turni continuativi su sei giorni la settimana.

Una terza versione è quella della scrivente Segreteria Nazionale che, viceversa, sostiene che al personale di Polizia Penitenziaria impiegato in turni continuativi articolati su cinque giorni la settimana spetta il recupero del riposo infrasettimanale festivo coincidente con il riposo settimanale e/o il giorno libero, a prescindere.

L'art. 16 comma 4, infatti, nulla afferma riguardo al fatto che i turni continuativi debbano essere ininterrotti h 24, né tanto meno che devono essere prestati su sei giorni la settimana.

Tale convinzione trae origine dal fatto che il personale di Polizia Penitenziaria deve espletare 36 ore di servizio settimanale che, in presenza di un festivo infrasettimanale diventano 30, quindi, a prescindere da quanto detto in precedenza al concorrere di entrambe le situazioni il personale di Polizia Penitenziaria in entrambi i casi ha espletato il proprio orario settimanale.

./.

Dall'intera vicenda balza evidente che l'applicazione del comma 4 dell'art. 16 del DPR 164/2002 genera interpretazioni differenti.

Appare del tutto evidente, comunque, che l'applicazione dell'art.16 comma 4 del DPR 164/2002 sia quanto meno controversa, a tal punto che tre "soggetti" coinvolti formulano tre diverse interpretazioni.

Premesso quanto sopra, ritenendo corretta l'ipotesi formulata dallo scrivente coordinamento UIL PA Penitenziari, tenuto conto dell'insorgere del conflitto sulla corretta applicazione della citata norma contrattuale, si chiede l'esame della questione da parte della commissione paritetica prevista dal comma 3 dell'art. 29 del DPR 164/2002.

Nell'attesa di conoscere la data della convocazione, porgo distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Eugenio Sarno', positioned over the typed name.



Polizia Penitenziaria Casa Circondariale Busto Arsizio

Busto Arsizio, li 04 ottobre 2005

Al Signor Direttore
Casa Circondariale

BUSTO ARSIZIO

Oggetto: orario di lavoro articolato su 5 giorni; recupero della giornata.

Signor Direttore, in questo istituto, il personale di polizia penitenziaria che espleta la propria attività lavorativa con l'orario articolato su 5 giorni, di norma, recupera le ore espletate in eccedenza nelle giornate di sabato e/o di lunedì.

All'orquando tale giornata di recupero "cade" in un giorno festivo, detto personale "perde" la possibilità di recuperare le ore svolte in eccedenza.

Questa Segreteria, ritiene che se tale situazione, se compatibile con la normativa degli anni '90, allo stato attuale, visto il contenuto dell'art. 16 co. 4 del C.C.N.L. attualmente in corso, non può più trovare applicazione.

Infatti, la norma recita che: "al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive".

E' evidente quindi che al lavoratore con orario articolato su cinque giorni e recupero nella giornata di sabato, che si trova nella condizione in cui detta giornata "cade" in una festività, debba essere concesso, oltre al riposo per la festività, anche il recupero delle ore lavorate in eccedenza nelle giornate dal lunedì al venerdì.

Per quanto sopra esposto, voglia la S.V. valutare la presente e, se del caso, per il futuro, impartire le necessarie disposizioni al competente ufficio e, per il passato, restituendo al personale interessato tutte le giornate non concesse dalla data di entrata in vigore della legge (01/01/2002).

L'occasione è gradita per porLe distinti saluti.

Per la Segreteria Locale
Carlo SERRAU



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - Sezione II
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.

Roma,

10.09.2005



GDAP-0005513-2006

PU-GDAP-2000-05/01/2006-0005513-2006

Rif.to n. 2147
 del 28.11.2005

All' O.S. U.I.L. - Penitenziari
 Viale Emilio Lepito, 46
 00175 ROMA

e, p.c.

Al Provveditorato Regionale della
 Amministrazione Penitenziaria di
 20123 MILANO

Alla Direzione della
 Casa Circondariale di
 21052 BUSTO ARSIZIO

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
 S E D E

Oggetto: art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 164/2002.

Con riferimento alla nota che si riscontra, si ritiene utile sottolineare quanto segue:

- ◆ l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro di trentasei ore settimanali. In altre parole, le tre ore di lavoro effettuate nei due rientri pomeridiani di ciascuna settimana, sono da considerare come orario ordinario;
- ◆ eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (es. malattia, ferie, permessi retribuiti, permessi sindacali, festività varie etc.) sono da



Ministero della Giustizia

considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se vengono a verificarsi in uno od entrambi i giorni della settimana destinati al rientro pomeridiano per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In dette eventualità non si dovrà procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro;

- ◆ il sabato, ovvero la giornata di riposo per la c.d. settimana compattata, per chi osserva la settimana articolata su cinque giorni lavorativi, è da considerarsi come giorno non lavorativo per cui l'intervenuta festività (es. santo patrono, 1° maggio, 25 aprile ect...) in tale giorno non dà titolo né a riposo compensativo da fruire in un giorno lavorativo né ad indennizzo surrogatorio.

Ciò posto, si chiarisce che il disposto di cui all'articolo 16 comma 4, del D.P.R. n. 164/2002 si riferisce esclusivamente al **personale di polizia penitenziaria impiegato in turni continuativi** su sei giorni settimanali, nel caso in cui, nella programmazione del servizio, la giornata di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Napoleone GASPARO



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n. 2147

All. 1

li, 28.11.2005

**Al Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria**

- **Direzione Generale del Personale
e della Formazione**
- **Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

R O M A

e p.c.

**Al Coordinamento Regionale
Al Coordinamento GAU
UILPA Penitenziari
BUSTO ARSIZIO**

Oggetto: orario di lavoro articolato su 5 giorni, recupero festività infrasettimanale.

Presso la casa circondariale di Busto Arsizio alcuni appartenenti alla Polizia Penitenziaria sono stati autorizzati dal Direttore dell'istituto ad espletare l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, con recupero delle ore espletate in eccedenza in un giorno della settimana prestabilito.

Allo stato attuale, quando il giorno individuato per il recupero delle ore ricade in giornata festiva infrasettimanale, al predetto personale non viene consentito il recupero delle ore svolte in eccedenza durante la settimana in quanto programmato, appunto, in giornata già di riposo.

Con nota specifica il coordinamento locale UIL PA Penitenziari ha chiesto al Direttore dell'istituto di modificare nella circostanza tale interpretazione, riconoscendo al personale in questione il recupero delle ore espletate in eccedenza rispetto all'orario di lavoro settimanale, così come previsto dall'art.16 comma 4 del DPR 164/2002.

Il Direttore ha rivolto un quesito al Provveditorato Regionale che, al contrario, non ha ritenuto di accogliere tale richiesta, per i motivi contenuti nella nota prot. n.038281/Seg. del 22 ottobre 2005, che si allega in copia.

In particolare, ha rilevato che la programmazione dell'orario articolato su 5 giorni non riguarda "turni di servizio continuativi", cioè organizzati H 24, e quindi non rientrano nelle previsioni di cui all'art.16 comma 4 del DPR 164/2002.

Tale affermazione, a nostro avviso, non appare rispondente alle previsioni normative poiché l'orario di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria è pari a 36 ore settimanali e l'articolazione di esso è demandata alla contrattazione decentrata.

Per tale ragione, quindi, al di là del fatto che il servizio sia un servizio a turno o un servizio c.d. "fisso" (es. ufficio segreteria) al completamento delle 36 ore di lavoro settimanale al personale di Polizia Penitenziaria spetta il recupero delle ore svolte in eccedenza.

Il riferimento contenuto nel comma 4 dell'art.16 del DPR 164/2002, a nostro avviso, quando fa cenno al personale impiegato in turni continuativi non indica necessariamente il turno H 24 ma ogni turno di servizio continuativo, cioè senza interruzioni (turno di 6 ore continuative).

./.

- 2 -

Atteso quanto sopra, si ritiene che al personale di Polizia Penitenziaria che si trova nelle condizioni predette che presta servizio con orario articolato su cinque giorni lavorativi, spetta il recupero delle ore espletate in eccedenza all'orario settimanale e, pertanto, il recupero della giornata di riposo anche se coincidente con un festivo infrasettimanale.

Nel restare in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Direzione Generale in merito a quanto sopra, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale

Angelo Urso





Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio Segreteria e Affari Generali*

Prot.n. 042994/Segr.

Milano, li 18 novembre 2005

Alla Segreteria locale della
Organizzazione sindacale

UIL/P.A. – Busto Arsizio

Oggetto: orario di lavoro articolato su 5 giorni – recupero della giornata.

Con riferimento alla richiesta formulata con nota mail dell'8 novembre 2005, da parte di codesta o.s., si trasmette la nota n.038281/Segr. del 22 ottobre 2005, con la quale questo Ufficio ha già riscontrato il quesito formulato dalla Direzione della Casa circondariale di Busto Arsizio.

Rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi PAGANO

SCARICATO



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio Segreteria e Affari Generali

Prot.n.038281/Segr.

Milano, li 22 ottobre 2005

Al Direttore della
Casa Circondariale di

Busto Arsizio

Oggetto: Quesito

In riscontro alla nota n.11187 del 6 ottobre c.a. di codesta Direzione, preso atto del contenuto della nota della o.s. UIL del 4 ottobre u.s.c., allo scopo di dirimere dubbi interpretativi, si rende opportuno precisare che la normativa di riferimento va ricercata in diverse disposizioni di legge e contrattuali (Accordo Nazionale Quadro del 2004, protocollo d'intesa regionale, D.P.R. nn.: 395/95 e 164/2002.)

Per quanto in premessa si rende necessario chiarire che la programmazione dell'orario di lavoro stabilito su **cinque giorni**, concerne **turni di servizi non continuativi** ovvero quei posti di servizio che non richiedono necessariamente una copertura nelle 24 ore.

Ciò posto, si ritiene dover sostenere che quanto stabilito dal **c.4 dell'art.16 del D.P.R. 164**, (concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive) non è estensibile nei confronti di quel *"Personale di Polizia Penitenziaria che effettua la propria attività lavorativa con orario articolato su 5 giorni ed il cui giorno di riposo compensativo coincida con una festività infrasettimanale.*

Una diversa previsione è riservata a quel Personale di Polizia Penitenziaria che è **impiegato in turni continuativi**. (es.servizi a turno, turni notturni, piantonamenti).

In quest'ultima ipotesi, allo stesso qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero (recupero) coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio Segreteria e Affari Generali*

Con l'auspicio di avere fornito argomentazioni sufficienti a eliminare dubbi, rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi PAGANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Pagano', written over the printed name.



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot.n° 2812
All. 8

li, 22 AGOSTO 2006

**Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico
R O M A**

OGGETTO: applicazione art.16 DPR 164/2002.-

La Direzione della casa circondariale di Messina il 19 agosto 2005, ha formulato al Provveditore Regionale della Sicilia un quesito in relazione ad una traduzione iniziata alle ore 08,00 e terminata alle ore 03,00 del mattino successivo, ovvero alle ore 02,00 (seconda ipotesi).

Il Provveditorato Regionale di Palermo, con nota n. 064104 del 27 settembre 2005, riscontrando la predetta nota, rispondeva che la questione trova applicazione nella normativa in materia di servizi di missione prevista dall'art. 16 comma 2 del DPR 164/2002 il quale prevede che in situazioni in tali situazioni *“il personale è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo”*.

Interpretazione da noi ritenuta condivisibile e rispondente a quanto previsto dalla previsioni normative vigenti.

Con nota del 31/10/2005 il coordinamento provinciale UIL PA Penitenziari di Messina, unitamente ad altra O.S., ha di conseguenza chiesto al Direttore dell'istituto ed al Provveditorato Regionale il calcolo di quanto dovuto al personale a titolo di arretrati per effetto delle predetta disposizione.

Il Provveditore Regionale con nota n. 001466 del 10/01/2006, invece di ribadire il parere espresso con la nota del 27/9/2005 succitata, ha stranamente risposto alle OO.SS. comunicando *“che la questione è già stata sottoposta all'attenzione dell'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento al fine di conoscere se è stata già trattata in precedenza e se esistono in proposito eventuali pronunce di carattere generale”*.

Con nota n. 30335 del 25/1/2006 la Direzione Generale del Personale e della Formazione, rispondendo ad analogo quesito della casa circondariale di Caltanissetta (nota del 25/1 girata dal P.R.A.P. il 27/1, risposta 25/1 trasmessa 26/1 ???), contrariamente, disponeva che l'applicazione del comma 2 del citato art. 16 è da intendersi riferita *“nell'ambito di una giornata solare”* e che pertanto le ore espletate oltre le 24:00 devono intendersi compiute con il completamento del turno ordinario, ovvero retribuite quale lavoro straordinario con la successiva effettuazione dell'interno turno ordinario programmato.

Per effetto di tale interpretazione il Provveditore Regionale con la nota n. 7549 dell'1/2/2006 ha diramato tale parere nell'ambito della regione per la puntuale osservanza, revocando contestualmente ogni contraria e diversa precedente disposizione .

Per effetto di ciò la Direzione della casa circondariale di Messina con la nota n. 4574 del 6/2/2006 ha riferito che nessun rimborso è dovuto al personale e, anzi, disponendo, di contro, il recupero di quanto fruito *“in più”* dal personale a seguito della precedente nota n. 64104 del 27/9/2005 del Provveditorato Regionale.

Il coordinamento UILPA, ovviamente, con la nota n.19 del 7 febbraio 2006 ha contestato la disposizione di *“recupero”* poiché determinata da disposizioni emanate appunto dal Provveditorato Regionale, autorevole Dirigente dell'Amministrazione Penitenziaria.


Dall'intera vicenda balza evidente agli occhi di chiunque che quando si è trattato di applicare una disposizione favorevole al personale (27/9/2005 PRAP) la Direzione ha avuto "l'accortezza" di proporre un quesito al Provveditorato, ritardando l'applicazione della disposizione, viceversa, quando si è trattato di disporre il recupero a danno del personale non ha esitato un attimo a dar corso alla disposizione.

Appare del tutto evidente, comunque, che l'applicazione dell'art. 16 comma 2 del DPR 164/2002 sia quanto meno controversa, al punto che due autorità della stessa Amministrazione hanno formulato pareri diametralmente opposti.

Premesso quanto sopra, ritenendo corretta la prima ipotesi formulata dal Provveditore Regionale della Sicilia, tenuto conto dell'insorgere del conflitto sulla corretta applicazione della citata norma contrattuale, si chiede l'esame della questione da parte della commissione paritetica prevista dal comma 3 dell'art. 29 del DPR 164/2002.

Nell'attesa di conoscere la data della convocazione porgo distinti saluti.

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarro





Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
Coordinamento Regionale Sicilia
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Via Medici, 399



☎ fax 0909799229 E-mail: Sicilia@polpenuni.it

Barcellona P.G., li 07 FEBBARIO 2006

Prot. 19/06

Dr. Calogero TESSITORE
Direttore Casa Circondariale
MESSINA

e p.c.

Dr. Orazio FARAMO
Provveditore Regionale A.P.
PALERMO

Oggetto: Applicazione della normativa relativa al servizio di Missione, DPR 164/02
Riferimento VS Nota n. 4574 del 6 febbraio 2006

La scrivente O.S. nel prendere atto di quanto comunicato dal DAP con la nota n. 30335-2006 del 26 gennaio u.s. e trasmessa a codesta Direzione dal PRAP Sicilia in data 1 febbraio 2006, prot. N. 7549, in merito a chiarimenti sull' applicazione della norma in oggetto, pur riservandosi di sollecitare ulteriori approfondimenti, a tutela dei diritti soggettivi degli operatori di polizia penitenziaria, non può che compiacersi per la tempestività della comunicazione fornita alla scrivente O.S.

In ogni caso, a parere della scrivente O.S., la direttiva impartita dalla S.V. al Coordinatore NTP a mezzo della nota in oggetto richiamata in ordine al recupero "... *entro il corrente mese quanto fruito in più dal personale operante*" è palesemente illegittima in quanto le determinazioni assunte in merito derivano dall'applicazione delle direttive imposte da un Superiore Ufficio, ovvero il PRAP con nota n. 64104 del 27 Settembre 2005.

D'altro canto, per coerenza, codesta Direzione avrebbe potuto, come fatto in precedenza, almeno proporre al PRAP e/o al DAP quesito in merito alla possibilità di applicazione di recupero retroattivo di benefici accordati, ripetiamo, su disposizione del Sig. Provveditore Regionale, che riteniamo avesse ben inquadrato, in punto di diritto, l'esatta interpretazione della norma.

E' del tutto evidente, quindi, che se la S.V. dovesse ritenere dover reiterare "l'ordine del recupero" al personale di polizia penitenziaria non potremmo che segnalare agli organi competenti l'inesatta applicazione di una norma che ha comportato indebito accollo spese per lo Stato e, conseguentemente, chiedere di accertare le eventuali responsabilità soggettive dei Funzionari che tanto hanno disposto in disarmonia con il dettato normativo.

In ogni caso la consolidata giurisprudenza esclude il recupero (e quindi la restituzione) di emolumenti e compensi ricevuti, nonché eventuali prestazioni erogate in buona fede per erronea applicazione della norma, se non attraverso l'esposizione patrimoniale in solido dei Funzionari che hanno determinato l'erronea attribuzione dei benefici.

Cardiali saluti.

IL Segretario Regionale Coordinatore
Francesco BARRESI

54
2006

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione della Casa Circondariale Messina

UFFICIO DEL DIRETTORE

Prot. 004574

Messina, 06.02.2006

Alla UIL
Coordinamento Regione
Via Medici 399

98051 Barcellona
070-977766 c.p.c.

Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
per la Sicilia
Ufficio della Segreteria e degli
Affari generali

PALERMO

Al Coordinatore NTP
SEDE

OGGETTO: *Riscontro nota prot. n. senza del 31.10.2005.*

Con riferimento alla nota sopra indicata e avente per oggetto "Applicazione della normativa relativa al servizio di missione DPR 18.06.2002, n.164, art. 16, co.2" si trasmette, in allegato, nota del PRAP di Palermo, prot. n. 7549-P/II dell' 1.02.2006, con la quale detto Ufficio trasmette la nota con cui il Dipartimento ha fornito una interpretazione ufficiale in merito all'applicazione della norma appena citata.

Pertanto, contrariamente a quanto richiesto da Codesta Sigla, nessun "rimborso" è dovuto dalla direzione al personale di P.P. "danneggiato".

Il Coordinatore NTP in indirizzo, nel garantire l'esatta applicazione delle direttive compendiate nella citata nota Dipartimentale, disporrà affinché sia recuperato entro il corrente mese quanto fruito in più dal personale operante presso il Nucleo a seguito delle indicazioni contenute nella nota Provveditoriale prot. n. 64104 del 27.09.2005.

Disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti, l'occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Calogero Tessitore



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE**

UFFICIO II - Sezione II

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.

Roma, 28 GEN. 2006



GDAP-0080935-2006

FU-GDAP-2000-25/01/2006-0080935-2006

Rif. fig. n. 1378

dal 25.01.2006

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
93100 CALTANISSETTA

PRAP SICILIA
008262 - 27/1/2006
Settore: BPGP e Col. =

s. p. =

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
90141 PALERMO

A R C 2 6 R S

Oggetto: Casa Circondariale di Caltanissetta. Richiesta applicazione art. 16, comma 2, D.P.R. 164/2002.

Codesta Direzione con la nota che si riscontra chiede chiarimenti circa la valutazione del servizio svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, in occasione di una traduzione, svolta nell'arco temporale di due giornate, che rientra nella ordinaria sede di servizio nelle prime ore del giorno successivo.

Al riguardo, si comunica che il servizio svolto dal personale impiegato di scorta ad una traduzione effettuata con le modalità prospettate da codesta Direzione, è così considerato:

- Dall'orario di partenza all'orario di rientro in sede - tempo complessivo del servizio di missione, remunerato con l'indennità oraria di missione (fino al 31/12/2005);
- Dall'orario di partenza fino al completamento delle 6 ore - turno di servizio giornaliero comprensivo del viaggio, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164;
- Dal termine del turno ordinario di servizio giornaliero e per la durata dell'attività lavorativa (custodia del detenuto), retribuito con il compenso per lavoro straordinario;
- Dal termine dell'attività lavorativa - fino alle ore 24,00 - viaggio di rientro in sede svincolato dalla custodia del detenuto, non retribuito con il compenso per lavoro straordinario e, quindi, remunerato con la maggiorazione dell'indennità oraria di missione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254;



Ministero della Giustizia

- dalle ore 24,00 all'orario di rientro in sede, parte del servizio ordinario del giorno successivo, se il servizio stesso è inferiore alle sei ore. Nel caso in cui il rientro in sede avviene, invece, dopo le ore 6,00 (00,00 - 6,00 turno ordinario di servizio), il servizio eccedente il turno ordinario sarà remunerato con la maggiorazione dell'indennità oraria di missione (se svincolato dalla custodia del detenuto) ed il personale è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto (es. 8,00 - 16,00) o dal completamento dello stesso (es. 00,00 - 8,00).

Inoltre, appare opportuno precisare che le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, trovano applicazione esclusivamente in favore del personale che, nell'ambito di una giornata solare, viene inviato in servizio di missione per una durata superiore a quella del turno ordinario di servizio giornaliero, comprensivo anche del tempo necessario per il viaggio. In tale circostanza il personale è esonerato dall'espletamento o dal completamento del turno di servizio che doveva effettuare. Nel caso in cui la "missione" viene svolta nell'arco temporale di due giornate solari, il servizio fuori sede deve essere distinto per ciascuna giornata solare (dalle ore 00,00 alle ore 24,00).

Infine, nel merito del quesito, si comunica che il servizio svolto dal personale impiegato di scorta ad una traduzione effettuata con le modalità prospettate da codesta direzione, è così considerato:

- dalle ore 8,00 alle ore 2,00 - tempo complessivo del servizio di missione, calcolato dall'orario di partenza all'orario di rientro in sede, remunerato con l'indennità oraria di missione (fino al 31/12/2005);
- dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - turno ordinario di servizio giornaliero comprensivo del viaggio, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254;
- dalle ore 14,00 alle ore 24,00:
- attività lavorativa, retribuita con il compenso per lavoro straordinario, limitatamente al tempo in cui la scorta assicura la custodia del detenuto;
- servizio fuori sede, retribuito con la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, limitatamente al tempo trascorso in viaggio di rientro in sede svincolato dalla custodia del detenuto e non retribuito con lo straordinario, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254;
- dalle ore 00,00 alle ore 2,00:
- servizio ordinario del giorno successivo, nella misura di due ore;
- il personale interessato dovrà completare il turno ordinario di servizio (quattro ore di servizio), ovvero effettuare l'intero turno di servizio ordinario (sei ore) ed avere diritto al pagamento del compenso per il lavoro straordinario notturno delle due ore in precedenza prestate (dalle ore 00,00 alle ore 2,00).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Napoleone GASPARO

15/06



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DELLA SEGRETERIA E DEGLI AFFARI GENERALI

PRAP SICILIA
N. Prot. 001466 S/III
Palermo, 10/1/2006

90143 Palermo
Via Marconi di Villalbanca n° 70
Tel 091/7906011
Telex 091/7906099

Alle Segreterie Regionali OO.SS. Comparto Sicurezza
O.S.A.P.P. Via San'Euplio n° 164 95124 **CATANIA**
(FAX n° 095/551839)
U.I.L.P.A./Pen. Via Medici n° 399 98051 **BARCELONA P.G.**
(FAX n° 090/9799226)

Oggetto: - Nota Segreteria provinciali Messina OO.SS. U.I.L. e O.S.A.P.P. n° senza del 31.10.2005 "Applicazione della normativa relativa al servizio di missione. D.P.R. 18.06.2002, n° 164 art. 16 comma 2°".
- Nota Segreteria provinciale Messina O.S. U.I.L. n° 11 del 14.12.2005 "Sollecito nota unitaria n.s. datata 31.10.2005- Applicazione della normativa relativa al servizio di missione. D.P.R. 18.06.2002, n° 164 art. 16 comma 2°".

Con riferimento a quanto rappresentato da cadeste sigle sindacali con le note citate in oggetto, si fa presente che la questione relativa all'applicazione della normativa sui servizi di missione del personale di Polizia penitenziaria, prevista dall'art. 16 comma 2 del D.P.R. 164/02, è stata già sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento al fine di conoscere se è stata già trattata in precedenza e se esistono in proposito eventuali pronunce di carattere generale.

Nel fare riserva di comunicare precise notizie in merito a quanto sopra, si fa presente che in data odierna questo Provveditorato ha sollecitato il suddetto Ufficio dipartimentale a comunicare le informazioni richieste.

Distinti saluti.

IL PROVVEDITORE
Dott. Orazio Furnaro

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

RAP SICILIA

Prot. 007549-P/II
Palermo, 1/2/2006

90143 Palermo - Via Marziale di Villabona, 70
Tel. (091)7906011 Telex (091)790609

Posta Elettronica

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI

Alla Scuola di Formazione ed Aggiornamento per il
personale del Corpo e dell'Amministrazione Penitenziaria
SAN PIETRO CLARENZA

Al Generale di Brigata Giuseppe Salerno
Responsabile Ufficio Sicurezza e Traduzioni
S E D E

Al Generale di Brigata Liborio Catalano
Responsabile Settore Territoriale
della Sicurezza e delle Traduzioni
MESSINA

All'Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali -
Settore S/IV
S E D E

e p.c.

Alla Direzione della Casa Circondariale
CALTANISSETTA

OGGETTO: Casa Circondariale di Caltanissetta. Querito in ordine all'applicazione art.
16, comma 2 del D.P.R. 164/2002.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per la puntuale osservanza, la nota n. GDAP-
0030395-2006 del 26.01.2006 della Direzione Generale del Personale e della Formazione -
Ufficio II - Sezione II - Trattamento giuridico ed economico "Polizia Penitenziaria" con la quale
viene riscontrato il querito posto dalla Direzione della C.C. di Caltanissetta in merito alla
corretta applicazione dell'art. 16 comma 2 del D.P.R. 164/2002.

Per quanto sopra, ogni contraria e diversa disposizione deve intendersi revocata.


Il Provveditore
Dr. Orazio Faremo

SEGRETERIE PROVINCIALI

Al Dr. Orazio FARAMO
Provveditore Regionale A.P.
per la Sicilia
PALERMO

Al Dr. Calogero TESSITORE
Direttore della
Casa Circondariale di
MESSINA

Oggetto: Applicazione della normativa relativa al servizio di missione. D.P.R. 18.06.2002, n.164 art.16 comma 2.-

Egregio Provveditore,
la scrivente Segreteria Regionale, facendo riferimento alla nota di codesto Provveditorato n.064104-P/II datata 27/09/2005 ad identico oggetto, visto che a tutt'ora non ha adempiuto a tale provvedimento si chiede, contestualmente, che detta normativa venga applicata con retroattività, e cioè sin da quando è stata emanata.

Anteposto ciò, si esige il calcolo di tutto il servizio fuori sede, rientrando dopo le 24.00:


1. se coincide con un altro turno di servizio prestato, da valutarlo come servizio straordinario effettuato (ore 6);
2. se coincide con il turno di riposo, da recuperare;
3. le ore già decurtate da restituire al personale con modalità previste.

Per tanto, chiediamo di voler intercedere presso la sunnominata Direzione affinché disponga, con urgenza, il rimborso di quanto compete al Personale di Polizia penitenziario danneggiato.


Nell'attesa di un cortese cenno di risposta si porgono Cordiali saluti.

Messina, il 31/10/2005

UILPA Penitenziari
Antonino DONATO



OSAPP
Vincenzo TINSALATA



7-03



*My / Evidenze Direzione
La Direzione Provinciale
Palermo 18/10/05
05/10/05*

Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE**

PRAP SICILIA
N. Proc. 05/10+ P/II
Palermo, 27/9/2005

90143 Palermo - Via Marchese di Villalunga, 39
Tel. (091)7906111 Telefax 10917906099

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE MESSINA
03 OTT. 2005
029285



e p.c.

Alla Direzione della
Casa Circondariale
MESSINA

Al Generale di Brigata Giuseppe Salerno
Responsabile Ufficio Sicurezza e Traduzioni
S E D E

Al Generale di Brigata Liborio Catalano
Responsabile Settore Territoriale
della Sicurezza e delle Traduzioni
MESSINA

OGGETTO: Personale di Polizia Penitenziaria. Applicazione della normativa relativa al servizio di missione. D.P.R. 18.06.2002, n. 164 art. 16 comma 2. Quesito.

Con riferimento alla nota n. 6268/T del 19.08.2005, si prende atto del contenuto del quesito formulato a questo Provveditorato in merito all'applicazione del comma 2 dell'art. 16 del D.P.R. 18.06.2002, n. 164 e cioè:

1° caso: se il personale di P.P. inviato in servizio di missione in qualità di scorta di una traduzione che ha avuto inizio alle ore 08.00 del 10.08.2005 e termine alle ore 03.00 dell'11.08.2005 debba recuperare le 3 ore di servizio mancanti al completamento del turno dell'11.08.2005;

2° caso: se, invece, il termine del servizio di missione come sopra descritto avviene alle ore 02.00 dell'11.08.2005, il personale debba essere successivamente impiegato per il turno di servizio, per loro, già programmato con la retribuzione del relativo compenso per lavoro straordinario per le ore dalle 24.00 alle 02.00.

Al riguardo, si precisa che gli esempi ivi descritti attingono al servizio fuori sede svolto dal personale di Polizia Penitenziaria oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico.

Pertanto, si ritiene che trova applicazione nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, impiegato come sopra descritto, l'art. 16 comma 2 del D.P.R. 18.06.2002, n. 164 laddove prevede che "...è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche al fine dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo."

Per gli indirizzi cui la presente è diretta per conoscenza, si allega copia della nota in riferimento.

Il Provveditore
Dr. Orazio Faramo

servizi istituzionali.

2. Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

- a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
- b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- c) compensare l'impiego in compiti ed incarichi che comportino disagi o particolari responsabilita';
- d) compensare la presenza qualificata;
- e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi.

3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Art. 16.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

Art. 17.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternita', al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
 - b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
 - c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
 - d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
 - e) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
 - f) divieto di impiegare la madre che fruisca dei riposi

18
5
2002

DO NARO

NIMO